

# REGOLAMENTO SULLE ASSICURAZIONI PER I RISCHI CATASTROFALI

Legge di Bilancio 2024  
(Legge 213/2023, art. 1, comma 101)  
Decreto 30 gennaio 2025, n. 18





## **Perché è stata introdotta questa misura?**

**Negli ultimi anni, fenomeni come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni hanno colpito il nostro territorio con una frequenza e una gravità senza precedenti, causando ingenti danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari.**

**Per far fronte a queste sfide, il legislatore ha introdotto un sistema assicurativo obbligatorio, pensato per tutelare il patrimonio pubblico e privato e garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza.**

**Questa misura allinea l'Italia ad altri Paesi europei, come Francia, Germania, Austria e Spagna, dove l'obbligo assicurativo è già in vigore.**





## Il nuovo obbligo assicurativo

### Riferimento normativo:

Legge di Bilancio 2024  
(Legge 213/2023, art. 1, comma 101) e relativo  
decreto interministeriale.

### Chi deve assicurarsi:

Tutte le imprese con sede legale in Italia (o filiali di  
imprese estere) iscritte al Registro delle Imprese.



**Entro il  
31 marzo 2025  
le imprese  
devono aver  
stipulato una  
polizza Cat Nat**



## Contesto e obiettivi

- Il decreto stabilisce le modalità attuative dell'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese in Italia, ai sensi della Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023.
- L'obiettivo è proteggere i beni aziendali da eventi catastrofali quali: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.






## Cosa succede se l'Impresa non si assicura?

### Nessuna sanzione pecuniaria, ma rischia di:

- Perdere contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche.
- Non ottenere risarcimenti in caso di calamità.

Le compagnie assicurative sono obbligate a rendere questi prodotti disponibili su richiesta.

Il diniego o l'elusione della copertura può esporre l'assicuratore a sanzioni.





## Chi è obbligato a stipulare la polizza?

- Imprese con sede legale o stabile organizzazione in ITALIA iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 C.C.).
- Imprese individuali se iscritte al Registro delle Imprese.
- Associazioni no-profit con Partita IVA che svolgono attività economica.
- Società di servizi, agenzie di assicurazione, imprese immobiliari e commercianti in proprio: se iscritte al Registro delle Imprese.
- Studi associati in forma di società (es. SRL)





## Eccezioni

- Imprese agricole: coperte dal Fondo mutualistico nazionale (legge di Bilancio 2022) ma possono stipulare polizze private per coperture aggiuntive.
- Condomini e amministratori di condominio, salvo che il fabbricato sia di proprietà, iscritta al Registro delle Imprese.
- Edifici abusivi o non a norma: non possono stipulare polizze finché non regolarizzano la situazione edilizia
- Imprese edili senza magazzino: se non proprietarie di beni soggetti a copertura fabbricati, impianti, terreni).

Yes

No

Maybe

Possible

Not Sure



## Beni soggetti all'obbligo

Beni assicurabili - immobilizzazioni materiali cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, quali:

- Terreni (a p.r.a.)
- Fabbricati (l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni)
- Impianti (tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato)
- Macchinari
- Attrezzature, non rientranti nella definizione di Fabbricato





## Eventi coperti

### **Alluvione, inondazione, esondazione:**

fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto, ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

### **Sisma:**

terremoti sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene rilevati dalla Rete Sismica Nazionale.

### **Frana:**

movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.





## Massimali e limiti di indennizzo

### Per coperture fino a 1 milione di euro:


indennizzo del 100% del danno. scoperto massimo del 15% del danno.

### Per coperture fino a 30 milioni di euro:

indennizzo minimo del 70% del valore assicurato scoperto massimo del 15% del danno.

### Per coperture oltre 30 milioni di euro:

La determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.





## Trasparenza e controlli

Le **Compagnie Assicurative** devono pubblicare contratti e tariffe sui propri siti web.

**IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è responsabile dei controlli e dell'applicazione delle norme.





## Disposizioni transitorie

Le assicurazioni devono adeguare i contratti entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già attive, l'adeguamento avverrà alla prima scadenza utile anche se non coincidente con il rinnovo.





## Durata delle polizze

Le polizze avranno durata anni 1 senza automatico rinnovo così da consentire l'aggiornamento delle tariffe, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Il premio potrà essere frazionato in rate:

- Semestrali
- Quadrimestrali
- Trimestrali





# Parametri di definizione del rischio

L'anno in cui sono state create ex-novo le strutture portanti verticali, o l'anno di completa ricostruzione di queste ultime.



**Anno di costruzione**



**Indirizzo**



È fondamentale integrare una geolocalizzazione precisa dell'ubicazione. Una georeferenziazione basata su Google Maps, con le opzioni di visualizzazione in modalità classica, satellitare e Street View.

È il numero dei piani del fabbricato in cui l'assicurato esercita la sua attività.



**Piani in Uso**



**Incluso piano terra**



L'assicurato svolge la sua attività anche al piano terra  
SI/NO

Il numero di piani di fabbricato che non sono interrati o seminterrati



**Piani fuori terra**



**Piani interrato e seminterrati in uso**



Il numero di piani dell'edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova interamente o parzialmente a un'altezza pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione adiacente all'edificio.

Il piano più basso del Fabbricato in cui l'assicurato svolge la sua attività



**Piano più basso in cui è ubicato il rischio**





## Conclusioni

L'obbligo assicurativo per i rischi catastrofali è un passaggio fondamentale per tutelare il tessuto produttivo italiano e promuovere la cultura della prevenzione.

Seppur con possibili criticità (costi più elevati in zone ad alto rischio), la copertura Cat Nat garantirà alle imprese maggiore stabilità e protezione economica in caso di calamità.

Una pianificazione attenta e l'assistenza di professionisti del settore sono essenziali per individuare la polizza più adatta e conformarsi senza ritardi alla nuova normativa.





-  +39 06 455986.50
-  mizar@mizarbrokers.it
-  [www.mizarbrokers.it](http://www.mizarbrokers.it)
-  Via Giacomo Peroni, 400  
00131 - Roma